


Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19-04-2010



COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO
PER FORNITURA E TRASPORTO IDRICO DI
ACQUA POTABILE

INDICE

PROVINCIA DI FOGGIA	1
REGOLAMENTO	1
PER FORNITURA E TRASPORTO IDRICO DI	1
ACQUA POTABILE	1
TITOLO I: AUTOTRASPORTO IDRICO E/O FORNITURA	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Periodo di Effettuazione e Istituzione del Servizio	3
Art. 3 - Modalità di Gestione del Servizio	3
Art. 4 - Organizzazione Destinatari del Servizio	3

TITOLO I: AUTOTRASPORTO IDRICO E/O FORNITURA

Art. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto idrico di acqua potabile che è rivolto soprattutto ai cittadini residenti al di fuori dell'area urbana. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la fornitura di acqua potabile nelle immediate vicinanze della loro abitazione.
2. E' realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.
3. Il Comune di Lucera individua con proprio provvedimento le direttive per l'organizzazione del Servizio, ivi incluse quelle connesse alla definizione delle tariffe.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzazione del Servizio di Trasporto Idrico da parte dell'utenza.

Art. 2 - Periodo di Effettuazione e Istituzione del Servizio

Il Servizio di Fornitura e Trasporto Idrico viene effettuato tutto l'anno nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane, il sabato solo nelle ore antimeridiane.

Art. 3 - Modalità di Gestione del Servizio

L'amministrazione può gestire il servizio ricorrendo alle seguenti modalità:

- a) Mediante gestione diretta, con mezzi e autisti propri;
- b) In affidamento a terzi appaltando il trasporto a ditte in regola con i requisiti di legge previsti in materia.

Art. 4 - Organizzazione Destinatari del Servizio

1. L'organizzazione del Servizio è affidata al competente Ufficio Trasporti.
2. Hanno diritto al servizio di fornitura e/o trasporto gli utenti residenti o aventi sede legale nel Comune di Lucera che non siano serviti da servizio pubblico, sempre che sussistano le seguenti condizioni:
 - a) residenza, domicilio o sede legale nel Comune di Lucera;
 - b) inesistenza di un servizio pubblico di fornitura.
3. L'acqua è distribuita, mediante solo fornitura o fornitura e trasporto, secondo le seguenti priorità per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la distribuzione per altri usi, sono quindi istituite **due categorie di forniture**
 - a) **UTENZE DOMESTICHE**

Appartengono alla categoria "a" gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico. Sono equiparate alle utenze domestiche quelle rivolte ed utilizzate da comunità, enti, associazioni, organizzazioni, non aventi fini di lucro.

Il quantitativo annuale di acqua garantito per gli usi domestici è stabilito in mc. 73,00.

Il quantitativo di acqua garantito per gli usi domestici, nel caso di condomini, è rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo summenzionato.
 - b) **UTENZE NON DOMESTICHE**

Appartengono alla 2^a categoria tutte le altre utenze.

Il quantitativo annuale garantito all'utente viene determinato in mc. 200 per attività commerciali e artigianali. Il quantitativo annuale garantito all'utente viene determinato in mc. 500 per attività industriali.
4. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità della fornitura di cui all'ultimo punto del comma precedente, sarà redatta una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità:
 - a) Utenti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Lucera, per utenze ad uso domestico;
 - b) Utenti con sede legale nel territorio del Comune di Lucera per utenze ad uso non domestiche;

c) Ordine cronologico delle richieste di cui ai punti a e b, con priorità alle utenze di cui al punto a; Il Servizio è garantito dai mezzi pubblici adatti all'uso.

Art. 5 - Tipologia e Modalità di Utilizzo del Servizio di Trasporto Idrico

1. Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di domanda presso l'Ufficio Trasporti entro i termini indicati nell'art. 10 comma 1, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la località e la contrada dello stabile, le generalità del proprietario, o del legale rappresentante.
2. L'orario dei trasporti, gli itinerari, i punti di attacco e di fornitura dei mezzi sono stabiliti dall'Ufficio Trasporti, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto e secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari lavorativi.
3. I percorsi saranno programmati annualmente con l'obiettivo della riduzione dei tempi del servizio e di permanenza dell'acqua sul mezzo che, ove possibile, non dovranno eccedere i 60 minuti.
4. L'Ufficio Trasporti valuta le domande e comunica agli utenti l'accoglimento delle stesse o viceversa il diniego in funzione del presente regolamento. Dà pertanto informazione agli interessati, degli orari che dovranno essere rigorosamente rispettati. Non saranno ammessi ritardi o richieste di forniture supplementari, a richiesta degli utenti dovuti ad imprevisti dell'ultimo momento.
5. Si deve inoltre indicare nome e cognome della persona a cui la fornitura dovrà essere consegnata.
6. In caso di esubero di richieste, rispetto alla disponibilità accertata di automezzi, sarà redatta specifica lista di attesa, tenendo conto delle tipologie di utenze e della data di presentazione delle domande.
7. In caso di assenze ingiustificate dell'utente si provvederà alla cancellazione dal servizio, assegnando il posto all'eventuale richiedente in lista di attesa.
8. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze.
9. Nel caso di fornitura dell'acqua per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi momento la fornitura per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.
10. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Art. 6 - Bacini di Utenza

1. Il Servizio di Trasporto Idrico è previsto per il bacino di utenza relativo all'agro del Comune di Lucera.

Art. 7 - Piano Annuale di Trasporto Idrico

1. Il Comune di Lucera, predispose ogni anno entro il 31 marzo il Piano Annuale di Trasporto Idrico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi, individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.
2. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento degli uffici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
3. Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
4. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza del personale e dei mezzi di trasporto. Qualora le situazioni pregiudizievoli, di cui innanzi, non siano immediatamente percepibili e comunque causative di danni per il personale e i mezzi di trasporto, l'utente richiedente sarà tenuto a risarcire i danni subiti dall'Amministrazione o a terzi soggetti gestori del servizio.

Art. 8 - Fornitura senza trasporto

1. Il servizio di fornitura senza trasporto è previsto per gli utenti che hanno propri mezzi di trasporto ed è svolto secondo le modalità di seguito riportate, escludendo l'amministrazione da qualsiasi responsabilità qualora tale servizio non possa essere reso per cause esterne.
2. La responsabilità dell'Amministrazione è limitata alla vigilanza e al controllo delle operazioni poste in essere dagli utenti durante le operazioni di carico dell'acqua, affinché gli stessi osservino le regole del presente regolamento e dell'ordine pubblico, nonché le attrezzature comunali.
3. L'accompagnamento al punto di fornitura sarà svolto da:
 - personale dipendente in servizio presso l'Amministrazione Comunale o della società appaltatrice in possesso dei requisiti necessari.

Art. 9 - Eventuale Concessione ai Non Aveni Diritto e ai Non Residenti

1. La richiesta d'iscrizione al servizio per i non residenti che siano titolari di proprietà immobiliare nell'Agro del Comune di Lucera può essere effettuata ogni *anno*, entro la fine del mese di febbraio. La erogazione del servizio è subordinata all'accoglimento delle richieste degli utenti aventi diritto.
2. In casi eccezionali (ad es. di interesse pubblico sovracomunale, calamità ecc.) il servizio può essere concesso anche ai non residenti, previa ordinanza del Sindaco, tenuti in conto i principi di cui al presente regolamento.

Art. 10 - Modalità di Iscrizione

1. Gli utenti interessati ad usufruire del Servizio di Trasporto Idrico dovranno farne preventiva richiesta entro
e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, per poterne usufruire durante tutto l'anno stesso, ciò al fine di
organizzare il servizio in maniera adeguata.
2. La richiesta di fornitura urgente con trasporto potrà essere valutata dal competente ufficio e dovrà
necessariamente avvenire cinque giorni prima dell'effettuazione del servizio nei mesi da Settembre ad
Aprile e sette giorni prima nei mesi da Aprile ad Agosto.
3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte solo qualora
ciò non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio e siano compatibili con il Piano Annuale di
Trasporto Idrico, in particolare, con riferimento alla disponibilità dei mezzi e purché
l'accettazione non
comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
4. La data di presentazione comunque costituirà titolo preferenziale.
5. Con la compilazione e sottoscrizione della domanda, l'utente s'impegna a rispettare il presente Regolamento e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.
6. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente
Regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 4 e dei
criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
7. Per le eventuali domande di adesione al servizio pervenute durante l'anno, derivanti da trasferimenti di
residenza e/o di cambio, potranno essere accettate se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Idrico,

con le esigenze del servizio e che non debbano comportare radicali mutamenti dei percorsi degli orari.

8. L'Ufficio Trasporti rilascerà apposita ricevuta attestante il diritto dell'utente a usufruire del trasporto

idrico, soltanto dopo aver constatato l'avvenuto pagamento della quota di servizio richiesto.

9. Gli utenti ammessi ad usufruire del servizio dovranno esibire a richiesta del conducente del mezzo di

trasporto, al momento della fornitura, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

Art. 11 - Rinuncia o Variazione

1. La rinuncia al servizio o all'erogazione dello stesso non comporterà la restituzione di quanto già versato,

salvo che non venga comunicata almeno 5 gg. prima della data prevista. Qualsiasi variazione dei dati

dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio Trasporti del Comune

di Lucera entro 15 gg. In difetto, eventuali disguidi, che dovessero comportare l'impossibilità dell'erogazione del servizio, non daranno luogo a restituzione della tariffa versata.

2. La rinuncia, una volta presentata, avrà efficacia per tutta la durata dell'anno in corso e l'iscrizione al

servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno successivo.

3. Alla Giunta Comunale è riservata la valutazione di casi particolarissimi, eccezionali e gravi, che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione da parte dell'utente di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 12 - Metodo di Determinazione delle Contribuzioni per la Compartecipazione al Costo del Servizio di Trasporto Idrico

1. Il servizio di sola fornitura e/o di fornitura e trasporto viene erogato dietro corresponsione delle quote di spettanza, dette quote o tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Municipale, sulla base degli indirizzi di cui al presente regolamento.

2. Non possono essere previste riduzioni per parziale utilizzo del servizio.

3. Agli utenti indigenti è concessa la fornitura e il trasporto gratuito dell'acqua. In particolare alla domanda di iscrizione al servizio dovrà essere allegata la certificazione attestante la condizione di indigenza (certificazione ISEE) rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lucera per l'accertamento delle condizioni.

4. Le richieste di esenzione verranno esaminate dall'Ufficio Responsabile.

Art. 13 – Criterio Tariffario per il Servizio di Trasporto Idrico

1. Le quote di pagamento saranno suddivise in base ai criteri in appresso, cui dovrà attenersi la Giunta Municipale nella determinazione annuale delle tariffe. Per ulteriori quantitativi di acqua la tariffa da applicarsi dovrà essere maggiorata in ragione di maggiori quantitativi usufruibili.

In ogni caso l'Amministrazione non dovrà sostenere alcun onere, costo o spese conseguenti alla fornitura. E comunque le indicazioni di cui sopra saranno recepite nello specifico suddetto atto deliberativo.

A) Tariffa per la fornitura:

1) UTENZE DOMESTICHE

2) UTENZE NORMALI (non domestiche), artigianali, commerciali, industriali.

Unica tariffa

B) Tariffa per il trasporto:

pari ai costi a sostenersi, individuabili in via esemplificativa, nel canone pagato al Km alla

società che effettua il servizio.

C) Tariffa per la messa a disposizione in caso di sola fornitura:

pari ai costi a sostenersi, individuabili in via esemplificativa, nel canone pagato al Km alla società che effettua il servizio dal deposito al punto di rifornimento e ritorno.

2. Possono essere così individuati i seguenti casi, validi sia per utenze domestiche sia per quelle diverse:

- Fornitura e trasporto che comprende i costi relativi alle voci del precedente comma 1, lettera A e B
- Solo Fornitura che comprende i costi relativi alle voci del precedente comma 1 lettera A e C

Art. 14 - Modalità di Pagamento per il Servizio di Trasporto Idrico

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale per il servizio richiesto.
2. Gli utenti, dovranno effettuare il pagamento anticipatamente all'Ufficio Trasporti in contanti e/o sul bollettino di c/c postale, recandosi presso gli uffici postali e consegnando l'attestazione di versamento all'Ufficio Trasporti.
3. Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione delle entrate viene affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi delle vigenti norme in materia R.D.14/4/1910 n.639 se la riscossione viene svolta in proprio dall'ente o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 15 - Sicurezza e Responsabilità - Autisti e Assistenza alla fornitura

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto.
2. Il Piano di cui al precedente articolo 7 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi.
3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dell'acqua, per cui una volta arrivati alla fermata stabilita, nell'orario previsto, lo scarico non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque l'utente che dovrà provvedere alla sicurezza dello scarico dalla fermata stabilita al contenitore che deve contenere l'acqua.
4. L'Amministrazione Comunale può affidare l'incarico di autisti a:
 - Personale dipendente in servizio presso l'Amministrazione Comunale o della società appaltatrice in possesso dei requisiti necessari;
 - Lavoratori inseriti in progetti socialmente utili;
 - Lavoratori inseriti nelle liste dell'Ufficio di Collocamento o nelle liste di Agenzie per il reclutamento di personale se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento del compito e comunque tale personale dovrà essere di provata fiducia e capacità.

TITOLO II: OPERE DI PRESA

Art. 16 - Opere di Presa

Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi, saranno fornite dall'utente richiedente il servizio a sua cura totale e spesa; l'approvvigionamento sarà eseguita con l'assistenza del fontaniere comunale e/o dipendenti della società di gestione del servizio, sotto la direzione dell'Ufficio Trasporti del Comune, che dovrà anche stabilire le caratteristiche del materiale occorrente e dovrà determinare il diametro della presa e scegliere il luogo più idoneo per la derivazione della presa.

Il costo della mano d'opera eventualmente fornita dal Comune così come l'eventuale costo del materiale sarà posto a carico dell'utente e sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio Trasporti Comunale in funzione dell'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 17 - Proprietà delle condotte, opere di presa e manutenzione

Le condotte stradali fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune mentre l'utente nella sola fornitura dovrà fornire il materiale dal punto presa al mezzo di trasporto.

Tutte le manovre di carico dovranno essere condotte senza arrecare danni alle strutture comunali. Le riparazioni che dovessero essere eseguite per danni provocati dall'utente saranno poste a carico dell'utente. Il costo della mano d'opera eventualmente fornita dal Comune così come l'eventuale costo del materiale sarà posto a carico dell'utente e sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio Trasporti Comunale in funzione dell'ammontare dei lavori eseguiti.

TITOLO III: NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 18 - Automezzo e Personale

1. Il servizio di trasporto è garantito sia mediante idoneo mezzo di trasporto, in regola con le normative di legge in vigore, e sia dall'utilizzo di personale con qualifica e/o mansioni di autista è composto anche dall'autista.
2. Il mezzo, non può trasportare quantità di acqua superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione.
3. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida. Non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio.

Art. 19 - Comportamento e Doveri degli Autisti

1. Gli autisti dei mezzi e il personale preposto alla fornitura, nell'espletamento del servizio, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
 - Prelievo dell'acqua al punto di fornitura con consegna agli utenti di destinazione indicati nella domanda, nel rispetto degli orari stabiliti dall'Ufficio Trasporti.
 - Non possono far salire sul mezzo persone estranee e non autorizzate per lo specifico servizio.

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento della fornitura di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

1. Qualora alla fermata non vi sia nessuna persona autorizzata a ritirare l'acqua, l'autista dovrà fare ritorno al deposito mezzi, trattenendo sul mezzo l'acqua che dovrà riconsegnare all'utente previo addebito dei costi di trasporto.
2. Qualora pervengano all'Amministrazione segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del personale addetto, si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro, per il personale dipendente dell'amministrazione, e dai contratti d'appalto del servizio per i dipendenti della società affidataria del servizio.

Art. 20 - Obblighi e Comportamenti nell'Utilizzo del Servizio Trasporto Idrico Comunale da parte degli Utenti

Gli utenti che usufruiscono del servizio di fornitura e trasporto devono:

trovarsi pronti al momento della consegna senza causare tempi di attesa che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi complessivi di percorrenza; esibire la ricevuta di versamento;
Gli utenti che usufruiscono del solo servizio di fornitura devono, previo appuntamento, :
trovarsi pronti al momento del ritiro, nel punto di consegna con il proprio mezzo senza causare attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di fornitura; esibire la ricevuta di versamento;

Art. 21 - Sospensione del Servizio e Rimborso Danni

Qualora gli utenti non si attenessero alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettassero le regole date, verrà avviata la seguente procedura:
l'autista e/o il personale addetto né darà immediata segnalazione mediante relazione scritta all'Ufficio Trasporti; l'Ufficio Trasporti invierà all'utente una comunicazione relativa al comportamento scorretto posto in essere; nel caso il comportamento dell'utente non mutasse ingenerando situazioni di pericolo, il servizio sarà sospeso senza rimborso della tariffa versata.
L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di pericolo per il carico e/o i mezzi non potranno essere contestati all'autista.

TITOLO IV: VIGILANZA - DIVIETI E SANZIONI

Art. 22 – Divieti

All'utente è fatto divieto:

- di rivendere l'acqua;
- di applicare pompe alla rete idrica comunale.

Art. 23 – Sanzioni

- I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno sanzionati con una penale da € 100,00 a € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento , salvo che l'infrazione non sia già regolata da disposizioni di Polizia Urbana.
- Per i casi di falsità o di frode si procederà alla denuncia di reato a norma del codice penale.
- Le infrazioni saranno verbalizzate dagli agenti del Comune all'uopo autorizzati.
- Ogni infrazione dà, inoltre, al Comune il diritto insindacabile di procedere alla sospensione della fornitura.

TITOLO V: NORME FINALI

Art. 24 - Tasse e Imposte

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti della fornitura di concessione (bolli, tasse, ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente

Art. 25 - Sottoscrizione del Regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dell'utente di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di utilizzo del servizio e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.
3. Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.

4. Esso è da intendersi parte integrante di ogni fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 26 - Comunicazioni Amministrazione Comunale – Utente

1. Nei rapporti con gli utenti l'Amministrazione Comunale tramite i suoi uffici si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.
2. L'Ufficio Trasporti comunicherà, altresì, tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la fornitura e/o il trasporto che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno.
3. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Trasporti, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'Ufficio Trasporti che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Art. 27 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Lucera per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti in materia, incompatibili od in contrasto con lo stesso.
3. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune, disciplinanti la materia.